

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300E Codice Settore A0304B

Rep. N. A0303C/162/2025 del 30/05/2025

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i. della fornitura e installazione a titolo di noleggio di n. 6 defibrillatori da postazione fissa e n. 5 defibrillatori portatili con annessi servizi di assistenza e manutenzione per il Consiglio regionale del Piemonte. Impegno di spesa complessivo di € 25.517,52 o.f.c. sul bilancio finanziario sul cap. 13034 art. 4 del bilancio gestionale 2025-2027 del Consiglio regionale esercizio finanziario 2025 e annotazioni 2028 – 2029 – 2030 sui rispettivi capitoli ed articoli a favore di Low Cost Service Srl. - partita Iva 03779690365.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare il documento “Condizioni particolari della trattativa” e il Riepilogo della Trattativa Diretta sul portale Me.PA n. 5275268, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di affidare a Low Cost Service s.r.l., con sede a Sassuolo in via Montanare n. 24 - P. IVA 03779690365, la fornitura e installazione a titolo di noleggio di n. 6 defibrillatori da postazione fissa e n. 5 defibrillatori portatili con annessi servizi di assistenza e manutenzione per il Consiglio regionale del Piemonte, per un importo complessivo di euro 25.517,52 o.f.c.;
4. Di impegnare la spesa complessiva pari a euro 25.517,52 o.f.c., sul cap. 13034 art. 4 del bilancio finanziario gestionale 2025/2026/2027 con imputazione, in base alla relativa esigibilità, secondo la seguente articolazione:
 - euro 3809,52 compresa IVA per l'esercizio finanziario 2025;
 - euro 4824,00 compresa IVA per l'esercizio finanziario 2026;
 - euro 4824,00 compresa IVA per l'esercizio finanziario 2027;
5. Di stabilire che, per gli anni 2028, 2029 e 2030, esercizi successivi a quelli del corrente bilancio di previsione 2025-2027, il competente ufficio di ragioneria è autorizzato all'annotazione ai fini dell'inserimento degli importi nei successivi bilanci e alla loro automatica registrazione a seguito dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione secondo la seguente imputazione a valere sul cap. cap. 13034 art. 4:
 - euro 4824,00 compresa IVA per l'esercizio finanziario 2028;
 - euro 4824,00 compresa IVA per l'esercizio finanziario 2029;
 - euro 2.412,00 compresa IVA per l'esercizio finanziario 2030;
6. Di procedere alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, mediante “documento di stipula”, secondo quanto prescritto dall'art. 54 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
7. Di dare atto che il suddetto documento si intenderà validamente perfezionato e, quindi, disciplinato dalla Condizioni Generali di contratto relative alla fornitura oggetto del contratto, e dal Documento di stipula, come previsto dalle Regole del Sistema di e-procurement, al momento in cui, firmato digitalmente dal Punto ordinante, verrà caricato a sistema e trasmesso tramite PEC;
8. Di nominare quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., l'arch. Francesco Leccese, dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza;

9. Di liquidare le spese sulla base di regolari fatture a cadenza trimestrale debitamente vistate, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
10. Di dare atto che l'obbligazione finanziaria nascente dal presente atto a carico dell'Amministrazione si perfezionerà nell'anno finanziario 2025 e andrà a scadenza nel 2030;
11. Di dare atto che il Fornitore, con la stipulazione del contratto, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
12. Di indicare il CIG della procedura in oggetto al momento della stipula contratto.

Il Direttore
Michele Pantè

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

La presenta trattativa ha per oggetto la fornitura a titolo di noleggio, per una durata di 60 (sessanta) mesi, di n. 6 (sei) defibrillatori semiautomatici da postazione fissa e n. 5 (cinque) defibrillatori semiautomatici portatili con annessi servizi di assistenza e manutenzione per il Consiglio regionale del Piemonte.

Come dettagliato nella documentazione di gara, si richiede altresì la fornitura di cartellonistica, teche per i defibrillatori da postazione fissa, borse di trasporto per i defibrillatori e kit di rianimazione.

Dati Principali

Numero RDO

5275268

Nome RDO

FORNITURA E INSTALLAZIONE A TITOLO DI NOLEGGIO DI N. 6 DEFIBRILLATORI DA POSTAZIONE FISSA E N. 5 DEFIBRILLATORI PORTATILI CON ANNESSI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > REGIONI > REGIONE PIEMONTE

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > REGIONI > REGIONE PIEMONTE

Responsabile del procedimento

FRANCESCO LECCESE

LCCFNC71S14L219M

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MICHELE PANTE' PNTMHL66D01L219G

Date

Pubblicazione

11/04/2025 10:39

Inizio presentazione offerte

11/04/2025 10:39

Termine ultimo presentazione offerte

15/04/2025 22:00

Data limite stipula contratto

31/05/2025 15:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

10

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV

Identificativo

33182100-0

Descrizione

Defibrillatore cardiaco

Categoria

 Apparecchiature
elettromedicali-Mepa

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

Base d'asta

Peso

1

Decimali offerta

1

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 21.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

Il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura delle teche, della cartellonistica, degli zaini/custodie/valigette di trasporto e dei kit di rianimazione sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il pagamento del corrispettivo del canone per la fornitura a titolo di noleggio con annessi servizi di assistenza sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica che dovrà essere emessa con cadenza trimestrale posticipata.

Per ulteriori dettagli si rimanda al documento "Condizioni particolari" allegato alla presente trattativa diretta.

Documentazione Gara



01_ALLEGATO A-1.pdf

165.2 Kb

Allegato A - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti

02_Dichiarazione costo della manodopera e CCNL.pdf

87.8 Kb

Dichiarazione Costo della Manodopera e CCNL

03_DichiarazioneSostitutivaPantouflage.pdf

108.3 Kb

Dichiarazione relativa al Pantouflage

04_Dichiarazione subappalto.pdf

75.2 Kb

Dichiarazione subappalto

05_Informativa privacy.pdf

191.1 Kb

Informativa privacy

06_Modulo Offerta Tecnica.pdf

111.7 Kb

Offerta Tecnica

Condizioni_Particolari_DAE_D.pdf

326.4 Kb

Condizioni particolari

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

03779690365

LOW COST SERVICE SRL

**CONDIZIONI PARTICOLARI
TRATTATIVA DIRETTA**

(AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)

**FORNITURA E INSTALLAZIONE A TITOLO DI NOLEGGIO DI N. 6
DEFIBRILLATORI DA POSTAZIONE FISSA E N. 5 DEFIBRILLATORI
PORTATILI CON ANNESSI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
(CPV 33182100-0)**

importo presunto a base di gara: **21.000,00 euro IVA esclusa**

Sommario

ART. 0 – PREMESSE.....	3
ART. 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2.1 – Servizio di assistenza.....	5
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA.....	6
ART. 4.1 Clausola di Revisione prezzi	6
ART. 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	7
ART. 7 - AFFIDAMENTO.....	8
ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE.....	8
ART. 9 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 10 - REFERENTE DELL’IMPRESA.....	9
ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
ART. 11.1 - Anticipazione del prezzo	10
ART. 12 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL’IMPRESA.....	10
ART. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO NELL’APPALTO	10
ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E ALTRE NORME	10
ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRESA.....	10
ART. 16 - PENALI.....	12
ART. 16.1 - Definizione	12
ART 16.2 - Modalità di applicazione.....	12
ART. 17 - VARIAZIONI SOGGETTIVE.....	12
ART. 18 - SUBAPPALTO.....	12
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ..	12
ART. 20 - FORO COMPETENTE	13
ART. 21 - NORME E CONDIZIONI FINALI.....	13

ART. 0 – PREMESSE

La legge 4 agosto 2021 n. 116, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, favorisce la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, che devono essere installati, a norma dell'art. 1, comma 1 lett. a) della medesima Legge, in teche accessibili al pubblico con apposita segnaletica con indicazione della posizione del dispositivo in maniera visibile e univoca secondo la codificazione internazionale corrente.

Sulla base di quanto disposto dalla Legge 116/2021 e del relativo decreto attuativo del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116", il Consiglio regionale del Piemonte ha valutato la necessità di aumentare il numero dei defibrillatori semiautomatici a disposizione nelle proprie sedi e di equipaggiare le proprie auto di servizio con defibrillatori semiautomatici portatili, al fine di poter meglio salvaguardare la salute di coloro che, in maniera abituale o sporadica, accedono alle sedi del Consiglio regionale o ne utilizzano i mezzi di trasporto.

Le caratteristiche dei defibrillatori che l'Amministrazione intende noleggiare, nonché le condizioni contrattuali relative alla fornitura a titolo di noleggio sono descritte agli articoli che seguono.

ART. 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI

L'Impresa, con la presentazione dell'offerta, esplicitamente ammette, sotto la propria responsabilità, di conoscere esattamente la tipologia dell'apparecchiatura e le sue necessità di manutenzione, nonché di accettare tutte le disposizioni delle presenti prescrizioni tecniche.

Le condizioni del contratto relativo alla fornitura a titolo di noleggio di n. 6 defibrillatori semiautomatici da postazione fissa e n. 5 defibrillatori semiautomatici portatili con annessi servizi di assistenza e manutenzione per il Consiglio regionale del Piemonte, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice) sono integrate e modificate dalla clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di contratto relative al bando "Beni" Categoria "Apparecchiature elettromedicali" del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente documento ha per oggetto la fornitura a titolo di noleggio, per una durata di 60 (sessanta) mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 60 (sessanta) mesi, di n. 6 (sei) defibrillatori semiautomatici da postazione fissa e n. 5 (cinque) defibrillatori semiautomatici portatili con annessi servizi di assistenza e manutenzione per il Consiglio regionale del Piemonte.

Per ogni defibrillatore dovrà essere fornito un kit di utilizzo comprensivo di guanti monouso, salviettine monouso, rasoio e mascherina da rianimazione.

Tutti i defibrillatori dovranno inoltre essere dotati di un apposito zaino/custodia/valigetta adatto al trasporto. Ogni zaino/custodia/valigetta dovrà riportare una scritta "DAE" o altro simbolo internazionale perché sia consentito un immediato reperimento del defibrillatore. È consentito che gli zaini/custodie/valigette dei defibrillatori da postazione fissa siano diversi rispetto a quelli dei defibrillatori portatili.

Contestualmente alla fornitura a titolo di noleggio dei defibrillatori, dovranno essere inoltre forniti e installati presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte:

- n. 6 teche in plexiglas per i defibrillatori fissi;
- n. 6 cartelli (uno per ogni defibrillatore da postazione fissa) da posizionare nelle immediate vicinanze del defibrillatore per segnalarne la presenza agli utenti, conformi ai modelli indicati

nell'Allegato B del Decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116", pubblicato in GU Serie Generale n.171 del 24-07-2023;

- n. 4 cartelli (n. 1 cartello per edificio) con l'indicazione "STRUTTURA CARDIOPROTETTA" da posizionare all'ingresso dell'edificio per segnalare la presenza di un defibrillatore all'interno della struttura, conformi ai modelli indicati nell'Allegato B del decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116", pubblicato in GU Serie Generale n.171 del 24-07-2023;
- n. 6 cartelli direzionali con freccia indicante il percorso per arrivare al luogo di posizionamento del defibrillatore, conformi ai modelli indicati nell'Allegato B del decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116", pubblicato in GU Serie Generale n.171 del 24-07-2023.
- n. 6 cartelli contenenti le istruzioni di utilizzo dei defibrillatori da postazione fissa.

Sia i defibrillatori da postazione fissa sia i defibrillatori portatili dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- conformità allo standard ISO13485;
- dotazione di piastre per adulti e di piastre pediatriche o di piastre valide per entrambe le categorie di soggetti;
- almeno un autotest settimanale per accertarne il corretto funzionamento;
- resistenza a temperature tra -10° e 40° gradi celsius;
- batteria con durata almeno quadriennale;
- elettrodi delle piastre con durata almeno biennale;
- registrazione eventi ed ECG almeno di 2 ore e scarico dati.
- tasto on/off, tasto scarica;
- procedura guidata dell'operatore in italiana durante le manovre di massaggio cardiaco;
- metronomo;
- analisi del ritmo cardiaco con riconoscimento del ritmo defibrillabile;
- possesso di una protezione idonea e certificata agli urti, all'acqua e all'umidità.

La fornitura a titolo di noleggio dei defibrillatori dovrà essere corredata da un servizio di assistenza dettagliatamente descritto nel paragrafo successivo "ART 2.1: Servizio di assistenza".

L'Impresa si impegna comunque ad effettuare tutti gli interventi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, nonché le sostituzioni di parti logore o difettose, che si rendessero necessarie per assicurare il perfetto funzionamento delle apparecchiature stesse.

La fornitura a titolo di noleggio con annessi servizi di assistenza avrà durata 60 (sessanta) mesi a decorrere dall'affidamento della fornitura.

Le sedi in cui dovranno essere installati i suddetti defibrillatori saranno comunicate all'Impresa aggiudicataria almeno 15 (quindici) giorni prima della data di consegna concordata dei prodotti. A tal proposito, si precisa che le sedi del Consiglio regionale del Piemonte sono situate nel perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) di Torino, in vigore dalle ore 7:30 alle ore 10:30 dei giorni feriali escluso il sabato.

Alla scadenza del contratto, anche se anticipatamente risolto, i defibrillatori dovranno essere ritirati dall'impresa senza ulteriori oneri in capo alla presente Amministrazione.

ART. 2.1 – Servizio di assistenza

Unitamente alla fornitura sopra descritta, l'Impresa sarà tenuta a eseguire le seguenti prestazioni accessorie:

- addestramento all'uso della fornitura per gli operatori BLSD del Consiglio regionale del Piemonte;
- supporto nella registrazione sul portale regionale dei defibrillatori in sede fissa e nella redazione del registro di controllo in cui devono essere annotate le operazioni di verifica di funzionamento e le attività di manutenzione dei defibrillatori;
- almeno una verifica annuale per controllare la perfetta funzionalità dei defibrillatori, anche in assenza di errori segnalati dalle macchine stesse;
- intervento su chiamata in caso di malfunzionamento dei defibrillatori;
- compilazione delle schede di intervento in caso di attività manutentive;
- ritiro e sostituzione delle parti guaste, usurate o scadute (es. batterie, elettrodi delle piastre);
- sostituzione dei kit di rianimazione in caso di utilizzo o di scadenza dei prodotti inclusi;
- sostituzione delle piastre monouso a seguito di utilizzo;
- ritiro dei defibrillatori al termine del contratto.

Con riguardo all'addestramento all'uso della fornitura, dovrà essere organizzato un incontro iniziale, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e installazione dei defibrillatori, in cui verranno illustrate le modalità di funzionamento dei defibrillatori da postazione fissa e portatili ai dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte in possesso di formazione "BLSD".

Con riguardo all'attività manutentiva, l'Impresa sarà tenuta a intervenire in caso di malfunzionamento dei defibrillatori segnalato dalla macchina stessa o da un operatore BLSD. Tali interventi dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla segnalazione di malfunzionamento, escludendo dal conteggio i giorni di sabato e domenica, nonché i festivi infrasettimanali.

Gli interventi di manutenzione, sia ordinaria (es. verifica di controllo annuale) sia straordinaria (es. malfunzionamento), dovranno essere effettuati dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 o il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, concordando con il referente dell'Amministrazione l'intervento, previa comunicazione via e-mail all'indirizzo che verrà comunicato in sede di stipula del contratto.

Dovranno essere ritirate e sostituite le parti guaste o l'intero defibrillatore, qualora non sia possibile aggiustarne le singole parti. Tutti i ricambi dovranno essere originali.

In nessun modo gli interventi dovranno interferire con il servizio stesso nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In merito ai kit di rianimazione, si specifica che il Consiglio si impegna a pagare la loro prima fornitura, come meglio dettagliato negli articoli 4 e 10 del presente Documento. In caso di loro utilizzo, la loro sostituzione sarà ricompresa nel servizio di assistenza oggetto del presente paragrafo, non dando luogo ad alcun addebito ulteriore a carico dell'Amministrazione.

Gli interventi effettuati in forza di dette obbligazioni s'intendono remunerati in modo esaustivo dal prezzo offerto in gara e non potranno, quindi, dare luogo ad alcun addebito a carico dell'Amministrazione, nemmeno per oneri indiretti o riflessi.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 60 (sessanta) mesi, con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto o del verbale di consegna.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice, l'Amministrazione si riserva di estendere la durata del contratto per una durata massima pari a 60 (sessanta) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.

Si precisa che, in caso di rinnovo, non dovranno più essere forniti nuovamente i kit di rianimazione iniziali e non utilizzati, le teche, gli zaini/custodie/valigette di trasporto dei defibrillatori e la cartellonistica.

ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto della fornitura a titolo di noleggio e dei servizi assistenza in oggetto per la durata di 60 (sessanta) mesi ammonta a euro 21.000,00 oltre IVA.

Tale importo è suddiviso come segue:

- euro 19.850,00 oltre IVA come importo presunto per la fornitura a titolo di noleggio per mesi 60 (sessanta) dei 6 (sei) defibrillatori da postazione fissa e dei 5 (cinque) defibrillatori portatili, comprensiva dei servizi di assistenza descritti nel paragrafo 2.1 del presente Documento;
- euro 1.150,00 oltre IVA come importo presunto per la fornitura della cartellonistica descritta nell'articolo 2 del presente documento, delle 6 (sei) teche ove riporre i defibrillatori da postazione fissa, degli 11 (undici) zaini/custodie/valigette per trasportare i defibrillatori e degli 11 (undici) kit di rianimazione.

A norma della disciplina vigente, la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Come indicato nell'articolo 3 del presente documento, in caso di rinnovo del contratto per altri 60 (sessanta) mesi, non verrà più richiesta un'ulteriore fornitura iniziale di cartelli, teche, zaini/custodie/valigette e kit di rianimazione. Pertanto, si intenderà solo rinnovato l'importo relativo alla fornitura a titolo di noleggio dei defibrillatori comprensiva dei servizi di assistenza descritti al paragrafo 2.1 del presente documento.

Il valore globale stimato presunto per l'appalto è pari a euro 40.850,00 oltre IVA, come indicato nella tabella sottostante.

Importo per il noleggio dei defibrillatori (60 mesi) con servizi di assistenza	€ 19.850,00
Importo per la fornitura di teche, zaini di trasporto, cartellonistica e kit di rianimazione	€ 1.150,00
Importo a base di gara	€ 21.000,00
Importo per l'opzione di rinnovo della fornitura a titolo di noleggio (60 mesi) con servizi di assistenza	€ 19.850,00
Valore globale stimato presunto	€ 40.850,00

ART. 4.1 Clausola di Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici, è ammessa la revisione del prezzo d'appalto per la fornitura a titolo di noleggio dei defibrillatori. Non è ammessa la revisione prezzi per la fornitura iniziale di teche, zaini/custodie/valigette di trasporto, cartellonistica e kit di rianimazione, in quanto trattasi di fornitura non continuativa.

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'appalto si dovessero verificare delle condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo della fornitura a titolo di noleggio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sarà riconosciuta una revisione prezzi pari all'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'amministrazione avvia d'ufficio il procedimento di revisione dei prezzi a partire dal momento in cui vengono accertate le condizioni previste dall'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo della presente fornitura si utilizzerà il seguente indice e le sue relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

- l'indice ISTAT dei Prezzi alla Produzione dell'Industria "325 – Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche", aggiornato mensilmente dall'ISTAT.

Con riguardo al monitoraggio dell'andamento dei prezzi dei defibrillatori, l'Amministrazione effettuerà le opportune verifiche una volta all'anno, a partire dalla seconda annualità di contratto. I calcoli di variazione dei prezzi saranno effettuati entro il primo mese dell'annualità corrispondente.

Per i calcoli della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice sopra indicato; i valori base saranno i valori dei prezzi riferiti al mese in cui il contratto è stipulato (es. maggio 2025), mentre i valori finali saranno i valori più aggiornati presenti sul sito dell'ISTAT al momento dell'effettuazione del calcolo.

In caso di variazione dei prezzi superiore al 5%, l'Amministrazione riconoscerà all'Impresa la variazione di prezzo (per il canone mensile riferito alla fornitura in oggetto) per l'intera annualità di contratto, fino al successivo monitoraggio dei prezzi.

Qualora né la procedura di revisione prezzi descritta né la procedura di rinegoziazione secondo buona fede fossero sufficienti a mantenere un equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva la possibilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

ART. 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice e s.m.i.
- possesso di iscrizione alla CCIAA;
- Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del Commercio – codice H011 - o applicazione di un CCNL equivalente per tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati al Consiglio regionale esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura della Trattativa Diretta in questione, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione, con firma digitale.**

L'impresa invitata dovrà, pertanto, trasmettere, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate in procedura, l'Offerta economica, firmata digitalmente, formulata con un'offerta espressa mediante ribasso percentuale unico ed uniforme sull'importo complessivo presunto del servizio, pari a **euro 21.000 oltre IVA**, da formulare immettendo a sistema la percentuale di sconto offerto.

L'impresa dovrà produrre, secondo le modalità indicate in procedura, i seguenti documenti firmati digitalmente:

- Allegato A: dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023);

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 108 c.9 del D.Lgs 36/2023, recante i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 relativa al subappalto;
- Offerta economica firmata digitalmente da formulare immettendo a sistema il "ribasso percentuale unico" offerto sull'elenco prezzi che concorre a formare l'importo a base d'asta per il servizio in oggetto pari ad euro 21.000 oltre IVA;
- Modulo dell'Offerta tecnica debitamente compilato, cui devono essere allegate le schede tecniche e le certificazioni dei defibrillatori e le schede tecniche delle teche in plexiglas che l'Impresa intende fornire alla presente Amministrazione.

ART. 7 - AFFIDAMENTO

L'appalto si configura come affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice e s.m.i., previa Trattativa Diretta effettuata sulla piattaforma MePA.

Si precisa che l'Impresa, con la presentazione dell'Offerta, dovrà assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "*Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte*", approvato con Delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 e s.m.i. pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Disposizioni generali*" – "*Atti generali*", confermando, con la sottoscrizione della stessa, di aver preso conoscenza ed accettare le disposizioni del Codice di Comportamento, e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice di Comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del presente contratto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", l'Impresa affidataria sarà tenuta a dichiarare in sede di stipula che "non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti. L'Impresa contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del contratto. L'Impresa contraente è edotta delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi".

Tale dichiarazione, cosiddetta "Clausola di Pantouflage" verrà resa dall'Impresa in sede di stipula, mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, che l'Impresa dovrà restituire, firmato digitalmente.

Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 36/2023, in ordine al possesso dei requisiti generali, l'Impresa dovrà compilare e firmare digitalmente il documento "Allegato A", quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti di partecipazione.

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE

Il documento di stipula sarà prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, conterrà i dati della Trattativa Diretta, predisposta dall'Amministrazione, e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva; tale documento si intenderà validamente perfezionato e, quindi, disciplinato dalle *Condizioni Generali* di contratto relative al prodotto, oggetto del contratto, e dal presente documento, con i relativi allegati, come previsto dalle Regole del Sistema di *E-procurement*, al momento in cui, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, previa presentazione della documentazione richiesta, verrà trasmesso tramite PEC e caricato a sistema.

In alternativa a quanto descritto nel presente articolo, l'Impresa e il Consiglio regionale potranno convenire di redigere un nuovo documento di stipula non prodotto automaticamente dalla

piattaforma MePA. In tale caso, il documento di stipula dovrà comunque contenere i dati della Trattativa diretta predisposta dall'Amministrazione e tutti i dati dell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa. Si intenderà perfezionato nel momento in cui, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, previa presentazione della documentazione richiesta, verrà trasmesso tramite PEC e caricato a sistema.

Si richiama l'articolo 54 delle regole del Sistema di *E-procurement* della P.A.

Le eventuali spese contrattuali saranno a carico dell'Impresa affidataria, senza diritto di rivalsa.

L'Impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Codice, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipula del contratto.

L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'articolo 53, comma 4 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 del Codice e s.m.i., potrà esercitare la facoltà di nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

ART. 10 - REFERENTE DELL'IMPRESA

L'impresa affidataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di affidamento, un recapito ed il/i nominativo/i di una o un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento per tutta la durata del contratto.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura delle teche, della cartellonistica, degli zaini/custodie/valigette di trasporto e dei kit di rianimazione sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo del canone per la fornitura a titolo di noleggio con annessi servizi di assistenza sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica che dovrà essere emessa con cadenza trimestrale posticipata.

L'Amministrazione si riserva comunque di accertare a posteriori la regolare esecuzione delle prestazioni sia in ragione del tempo di esecuzione che della qualità del servizio. Eventuali difformità nell'esecuzione delle prestazioni comporteranno deduzioni dagli importi che l'Amministrazione deve corrispondere all'Impresa.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle eventuali mancate prestazioni.

L'Impresa si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal contratto sottoscritto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali e assicurativi (INPS ed INAIL), a seguito della verifica della regolarità contributiva (DURC), l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento della fattura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'Impresa aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Fornitore non potrà opporre eccezione di sorta, né avrà titolo a interessi o risarcimento danni, anche in caso di tardiva liquidazione del corrispettivo.

ART. 11.1 - Anticipazione del prezzo

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. In caso di volontà di attivazione di tale clausola, si rinvia alla disciplina stabilita dall'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e relativo allegato II.14 per le modalità operative.

ART. 12 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'IMPRESA

Il servizio deve essere fatto coscienziosamente mediante l'impiego di personale tecnico specializzato di fiducia in ragione della delicatezza del lavoro e della riservatezza degli uffici a cui il personale stesso deve accedere. L'Impresa dovrà dare comunicazione dell/i nominativo/i del personale che accederà alle sedi del Consiglio regionale del Piemonte; il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento in cui è specificato il tipo di rapporto con l'impresa (es: dipendente, consulente esterno ecc.).

Il rapporto di lavoro intercorrerà a tutti gli effetti di legge unicamente con l'Impresa, fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto.

ART. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO NELL'APPALTO

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative alla sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare quelle contenute nell'articolo 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, l'Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti procedure di sicurezza nei confronti del personale dipendente del Consiglio regionale, degli amministratori ed amministratrici e delle persone in visita che dovessero transitare all'interno dei locali oggetto degli interventi di manutenzione.

ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E ALTRE NORME

L'Impresa dovrà uniformarsi alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che venissero eventualmente emanate, durante l'esecuzione del servizio, in materia di assunzione della manodopera, versamento contributi, Ispettorato del Lavoro, Previdenza Sociale, A.S.L., Prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e antincendio, nonché alle norme di legge ex ENPI, CEI, Corpo Nazionale VV.F. ecc...

Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la categoria corrispondente, come dichiarato nel documento "Dichiarazione oneri aziendali e costo della manodopera".

È a carico dell'Impresa - e di sua esclusiva spettanza - l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e dal d.lgs. 81/2008, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

L'Impresa sarà tenuta a presentare, prima dell'inizio del servizio, ogni documentazione richiesta dall'Amministrazione, dalla quale risulti il rapporto di dipendenza del personale destinato al servizio presso le sedi di cui al precedente articolo 2. Analoga documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta subentri nuovo personale ed in qualsiasi momento, durante il corso dell'appalto, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA

All'Impresa fanno interamente carico sia tutte le responsabilità per danni che durante l'espletamento del servizio possano derivare al Consiglio regionale del Piemonte o a terzi, persone o cose, sia la

responsabilità del buon funzionamento delle attrezzature adoperate e quella riguardante gli infortuni del personale addetto, opportunamente addestrato in materia di prevenzione e protezione.

Pertanto, l'Impresa è tenuta a sollevare il Consiglio regionale da qualsiasi pretesa ed azione che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione.

Eventuali danni saranno contestati dall'Amministrazione per iscritto e l'Impresa dovrà far pervenire per iscritto adeguate controdeduzioni e giustificazioni.

Qualora queste non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine previsto, vi provvede il Consiglio regionale addebitando le spese all'Impresa affidataria ed irrogando altresì una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel ripristino.

L'Impresa dovrà stipulare e consegnare al Consiglio regionale, prima dell'inizio del servizio, copia della polizza assicurativa, che dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto, contenente quanto segue:

1. responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente documento, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- euro 500.000,00 quale limite catastrofale per sinistro;
- euro 500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;
- euro 250.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali.

La polizza comprende:

danni a terzi: sono compresi i componenti dell'Assemblea regionale in attività ed ex consiglieri regionali; i dipendenti tutti del Consiglio regionale e comunque della Regione Piemonte; le persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti o semplici visitatori a qualsiasi titolo, abbiano accesso alle sedi individuate all'articolo 2 del presente documento.

L'estensione di garanzia ai danni:

- a) ai fabbricati, alle sedi, ai locali di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale condotti in locazione, comodato, uso o a qualsiasi altro titolo occupati dal Consiglio regionale;
- b) a cose di proprietà del Consiglio regionale o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale detenute o al Consiglio regionale affidate in consegna, custodia, possesso a qualsiasi titolo, comprese le cose di proprietà dei consiglieri regionali, dei dipendenti tutti del Consiglio e della Giunta regionale e dei soggetti che partecipano anche occasionalmente alle attività del Consiglio regionale;
- c) l'estensione di garanzia ai danni derivati da incendio delle cose dell'Impresa affidataria o da essa detenute;
- d) danni alle cose trovatesi nell'ambito dell'esecuzione del servizio eseguito dall'impresa presso le sedi individuate all'articolo 2, che per natura, volume, peso non possano essere rimosse;
- e) danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali delle attività del Consiglio Regionale (o comunque della Regione Piemonte), purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con un massimale per sinistro e per periodo assicurativo annuo di almeno euro 50.000,00.

2. responsabilità civile dell'Impresa verso i propri prestatori di lavoro (iscritti obbligatoriamente o non all'INAIL) avente almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- euro 500.000,00 per ogni sinistro;
- euro 500.000,00 per persona.

La garanzia dovrà estendersi anche alla copertura dei danni non rientranti nella disciplina di cui al d.p.r. 1124/1965. L'assicurazione dovrà inoltre valere per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 222/1984.

Le coperture assicurative devono essere costanti per tutta la durata contrattuale.

ART. 16 - PENALI

ART. 16.1 - Definizione

Qualora, nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali inerenti le condizioni generali del contratto nonché quanto disposto dal presente documento, il Consiglio regionale del Piemonte avrà la facoltà di applicare una penalità per ogni inadempienza, senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio regionale dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.

L'ammontare della penalità sarà applicato dall'Ufficio competente, con le modalità del successivo paragrafo, secondo i sottoelencati parametri:

1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione richiesto o nel realizzare gli altri servizi previsti dal contratto.

ART 16.2 - Modalità di applicazione

Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta alla quale l'Impresa ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio regionale del Piemonte dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.

Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il superamento di tale soglia comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 17 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto, a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto, di cui al comma precedente, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (articolo 1456 codice civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (articolo 1382 codice civile).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del d.lgs. 36/2023, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ART. 18 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e nelle modalità prevista dall'art. 119 del Codice.

L'Impresa deve dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Consiglio Regionale avrà il diritto di risolvere il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC e senza preventiva messa in mora, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento danni, nei seguenti casi:

- in caso di presenza di motivi di esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 36/2023;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), di fallimento, di liquidazione coatta;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Impresa subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso l'applicazione delle penali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1 del D.lgs n. 36/2023, dovesse superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il Consiglio regionale, inoltre, si riserva la facoltà di recedere dal contratto per cause sopravvenute, esplicitate nel relativo provvedimento.

L'Ente potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore a seguito dell'affidamento.

Con la risoluzione del contratto, sorge in capo all'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie saranno prelevate dal deposito cauzionale definitivo, mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Ente e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È comunque causa di risoluzione del contratto:

- a) se l'importo delle penali applicate raggiunge il limite del 10 per cento dell'importo complessivo del contratto;
- b) almeno due mancati interventi a chiamata.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Ente sarà competente, esclusivamente, il Foro di Torino.

ART. 21 - NORME E CONDIZIONI FINALI

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'articolo 3 prevede l'applicazione immediata della tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti commesse pubbliche, l'Impresa, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal settimo comma del citato articolo 3.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'affidamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL.

Per qualsiasi altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia servizi, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e, in particolare:

- l.r. 8/84 e s.m.i.;
- legge di contabilità generale dello Stato;
- l. 136/2010;
- d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d.lgs. 36/2023;
- Regolamento per l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale del Piemonte
- codice civile.

Il Responsabile del Progetto è individuato nel Responsabile della del Settore Tecnico e Sicurezza della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia arch. Francesco Leccese.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ordine al procedimento istaurato con siffatta procedura, si informa che i dati saranno trattati secondo le finalità indicate nell'Informativa che si allega alla presente nota.

Codesta Impresa potrà richiedere informazioni ed eventuali chiarimenti ai seguenti uffici della Direzione Amministrazione del Consiglio Regionale, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (eccetto il sabato):

- Settore Tecnico e Sicurezza - per gli aspetti tecnici
tel. n. 0115757476 - 0115757473

PEC: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

Allegati

01_ Allegato A dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023

02_ Dichiarazione oneri aziendali e costo della manodopera

03_ Modulo Pantouflage

04_ Dichiarazione subappalto

05_ Informativa Privacy

06_ Modulo Offerta tecnica